



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/691111 – fax 0182/6911301

e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTRACCO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI PRESSO IL MOLO CITTADINO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 29/5/12)

ARTICOLO 1 – LOCALIZZAZIONE – DESTINAZIONE D'USO

Il molo cittadino è suddiviso nelle zone, come specificate nell'allegata planimetria (*ALLEGATO 1*), che è parte integrante del presente atto:

ZONA A): la testata del molo è destinata alle unità adibite al trasporto passeggeri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 35,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 2,00. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA B): il tratto di molo successivo alla testata, posto sul lato levante è destinato alle unità da diporto, pesca, locazione e/o noleggio in transito aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 15,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 1,50. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA C): il tratto di molo successivo alla testata, posto sul lato ponente è destinato alle unità da diporto, pesca, locazione e/o noleggio in transito aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 15,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 1,50. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA D): il tratto di banchina è destinato alla sosta di natanti da diporto, da pesca e natanti in transito a pescaggio massimo non superiore a mt 0,50.

ARTICOLO 2 – USO –

Nelle aree di banchina contraddistinte dalle lettere "A", "B", "C" e "D", di cui all'allegata planimetria che fa parte integrante del presente atto e corrispondenti alle lettere di cui all'art. 1, è vietato il deposito di qualsiasi tipo di materiale. Sul molo sono vietati altresì, il transito e la sosta di veicoli dalle ore 0:00 alle ore 24:00. E' consentito l'accesso e la sosta di veicoli destinati ad

operazioni di carico e scarico per il tempo strettamente necessario al compimento delle operazioni previo rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Ufficio di Polizia Municipale.

Nelle aree e negli specchi acquei oggetto del presente atto è vietato esercitare attività commerciali (esempio: commercio itinerante, in forma fissa, pubblicità ecc.), manifestazioni ricreative o spettacoli pirotecnici, senza le apposite autorizzazioni.

ARTICOLO 3 – REGOLAMENTAZIONE ATTRACCHI –

L'utilizzo delle banchine per lo scopo e nelle forme di cui ai precedenti articoli potrà essere soggetto al pagamento di una tariffa per la fruizione delle strutture stabilita da apposita deliberazione di Giunta Comunale.

OPERATORI NAUTICI

a) UNITA' IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI TRASPORTO PASSEGGERI

Le unità adibite al trasporto dei passeggeri potranno attraccare alle banchine identificate con le lettere A), B) e C) limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un tempo massimo non superiore a 90 minuti.

Nell'accosto di cui alla lettera A) del presente articolo è consentita la permanenza all'ormeggio anche in deroga a quanto sopra disposto da parte delle unità adibite al trasporto passeggeri, per motivi tecnici (riassetto unità, ecc.), o a seguito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione Comunale, purchè con equipaggio a bordo ed imbarcazione pronta a muovere immediatamente per liberare l'ormeggio a favore di altre unità di linea adibite al trasporto passeggeri.

In particolare, chiunque intenda svolgere un servizio di trasporto passeggeri dovrà indicare le manovre di approdo, sbarco passeggeri e partenza delle unità complete inoltre di tutte le condizioni, precauzioni e limiti di operatività applicabili; dovranno altresì essere evidenziate il numero e le caratteristiche tecniche delle unità impiegate, numero indicativo dei passeggeri che possono imbarcare e sbarcare giornalmente nelle singole corse, numero ed orari delle corse giornaliere e numeri telefonici dei responsabili del servizio con particolare riferimento ai Comandanti delle singole unità.

b) UNITA' DA DIPORTO

Le unità adibite al diporto potranno attraccare alle banchine identificate come ZONA B), ZONA C) e ZONA D), dalle ore 8:00 alle ore 24:00. Nella banchina ZONA D) un attracco, debitamente individuato da apposita segnalazione, dovrà essere lasciato libero per le unità in transito le quali potranno sostarvi il tempo necessario per le operazioni di imbarco e/o sbarco e comunque per un tempo massimo non superiore ai 20 minuti.

Ogni unità all'ormeggio deve avere prontamente reperibile una persona che sia in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza ed altri impellenti motivi.

c) UNITA' DA PESCA

Le unità da pesca potranno attraccare alla banchina identificata come ZONA D) dalle ore 0:00 alle ore 24:00 e nella ZONA B) e ZONA C) dalle ore 7:00 alle ore 20:00 previa richiesta al Comune di Laigueglia.

Ogni unità all'ormeggio deve avere prontamente reperibile una persona che sia in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza ed altri impellenti motivi.

d) UNITA' IMPIEGATE NELL'ATTIVITA' DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO (MAX 10 METRI)

Le unità adibite all'attività di locazione e/o noleggio potranno attraccare alla banchina identificata come ZONA B), ZONA C) e ZONA D), previa richiesta al Comune di Laigueglia dalle ore 8:00 alle ore 20:00.

Ogni unità all'ormeggio deve avere prontamente reperibile una persona che sia in grado di rimuoverla dal posto occupato nell'eventualità che ciò si renda necessario per ragioni di sicurezza ed altri impellenti motivi.

ARTICOLO 4 – NORME DI COMPORTAMENTO –

Tutte le unità che attraccano al molo cittadino devono essere in possesso dei requisiti di stabilità, di galleggiabilità e di protezione contro gli incendi, dimostrati da certificati di sicurezza in corso di validità quando previsti dalla vigente normativa e devono comunque essere regolarmente assicurate ai sensi di legge.

Nel caso in cui risultasse necessaria la rimozione di un'unità, il Comune intimerà all'utente di rimuovere l'unità in questione entro un termine di tempo ragionevole in relazione alle circostanze contingenti. Qualora l'utente non provveda nel termine stabilito, vi provvederà il Comune con totale addebito delle spese a carico dell'utente.

Il Comune rimane comunque manlevato da ogni responsabilità per danni a cose e/o persone che si potessero verificare durante le operazioni suddette.

Per comprovati casi di avaria o forza maggiore è consentito l'accesso all'ormeggio a qualsiasi unità. Le unità dovranno essere ormeggiate in conformità alle modalità previste, a cura e sotto la responsabilità dell'utente. L'unità dovrà essere dotata di parabordi e di attrezzature di bordo idonee per l'ormeggio.

Le unità dovranno sempre essere ormeggiate in massima sicurezza secondo le norme dell'arte marinaresca con cime e parabordi adeguati.

L'occupante dell'ormeggio è responsabile degli eventuali danni o comunque delle conseguenze di qualsiasi natura che egli stesso, il proprio equipaggio e/o la propria imbarcazione dovessero arrecare alle persone nonché alle attrezzature ed impianti del molo. Resta inteso che è compito dell'utente segnalare prontamente alle Autorità competenti (Forze di Polizia, Amministrazione Comunale) eventuali danni da loro arrecati che potrebbero causare un utilizzo non idoneo e sicuro dell'approdo. Il Comune non assume responsabilità per furti, sottrazioni o danneggiamenti alle unità, attrezzature, apparecchiature in dotazione, né di oggetti lasciati a bordo. Parimenti non sono riconosciute responsabilità per eventuali danni dovuti per causa maggiore e fenomeni naturali.

Per quanto attiene la sicurezza delle operazioni di ormeggio e disormeggio, le unità devono attenersi a tutte le prescrizioni di sicurezza in merito disciplinate dall'Autorità Marittima, nonché rispettare la vigente Ordinanza di Balneazione.

L'imbarco e lo sbarco dei passeggeri deve avvenire con le previste modalità o sotto la diretta responsabilità del Comandante dell'unità il quale deve comunque predisporre che alle stesse assista, pronto ad intervenire, il personale di bordo, anche al fine di garantire che le operazioni di imbarco e sbarco non interferiscano tra di loro, al fine di evitare che si creino situazioni di pericolo sul pontile.

ARTICOLO 5 – DIVIETI –

Le unità in entrata nella corsia devono dare la precedenza a quelle in uscita ed entrambe devono tenersi sulla propria dritta. Nelle acque comprese nelle corsie di ormeggio o di lancio è vietata ogni attività che non sia direttamente connessa con le modalità d'uso del molo quali la balneazione, pesca subacquea, sci nautico e qualunque altra attività incompatibile con tali modalità.

Tutte le unità che circolano all'interno dello specchio acqueo prospiciente il molo devono mantenere una velocità di sicurezza e navigare con condotta prudentiale atta ad evitare di provocare un moto ondoso tale da recare danno alla sicurezza dell'adiacente balneazione e da produrre danni ad eventuali altre unità ormeggiate, non superando comunque i 3 nodi, prima di impegnare la corsia di entrata.

Tutte le unità in entrata ed in uscita e in movimento dovranno prestare la massima attenzione a non intralciare le manovre di ormeggio/disormeggio delle altre unità in particolare quelle destinate al "traffico passeggeri". Le manovre dovranno avvenire non superando la velocità di 3 nodi e prima di impegnare la corsia di entrata devono assicurarsi che l'ormeggio cui sono destinate sia libero.

L'uso dei segnali acustici (fischio o sirena) è consentito esclusivamente nei casi previsti dal Regolamento per evitare gli abbordi in mare ed in tutti i casi di emergenza o necessità ed eventualmente acconsentito alle imbarcazioni "trasporto passeggeri".

L'imbarco/sbarco dei passeggeri delle unità adibite a "trasporto passeggeri" deve avvenire tramite apposite passerelle, dotate di passamano, vigilate sui lati dal personale di bordo. E' a carico esclusivo del personale di bordo l'apertura e la chiusura dei cancelletti del pontile.

Sul molo è fatto altresì divieto di:

- depositare merci, materiali di qualsiasi genere, attrezzi da pesca senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità concedente;
- versare in mare ogni sorta di residui e rifiuti solidi, liquidi e oleosi e usare detersivi per il lavaggio delle unità o di arredi;
- depositare in banchina rifiuti di bordo o residui di lavori eseguiti a bordo;
- gettare fuoribordo immondizia o rifiuti di ogni genere o ammucciarli sulle aree a terra.

All'interno dello specchio acqueo antistante e adiacente il molo compreso nella corsia, è vietata la balneazione per motivi di sicurezza legati al transito delle unità destinate alla navigazione da e per l'ormeggio al molo.

I rifiuti di alimentazione e le immondizie in genere devono essere riposti in sacchetti di plastica da depositare presso le aree ecologiche ubicate nel territorio comunale.

Sono altresì ivi richiamati i divieti e le relative sanzioni di cui alle ordinanze vigenti di sicurezza balneare emanate dall'Ufficio Circondariale Marittimo e dal Comune di Laigueglia.

ARTICOLO 6 – SEGNALETICA –

I divieti e le indicazioni di cui sopra saranno evidenziati con apposita segnaletica verticale ed orizzontale.

Chi intenda collocare cartelli indicatori in area demaniale marittima dovrà richiedere i dovuti titoli autorizzativi al Comune di Laigueglia.

ARTICOLO 7 – DEROGHE TEMPORANEE –

Il Consiglio Comunale da mandato alla Giunta Comunale di valutare ed autorizzare eventuali deroghe temporanee a quanto disposto nel presente regolamento per particolari situazioni od eventi.

ARTICOLO 8 – CONTROLLO –

Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente disciplina.

ARTICOLO 9 – ENTRATA IN VIGORE –

Il presente Regolamento entra in vigore a seguito della pubblicazione per quindici giorni della deliberazione di approvazione in conformità a quanto stabilito dall'art. 77 del vigente Statuto Comunale.



COMUNE DI LAIGUEGLIA

Provincia di Savona

Via Genova n.2 – CAP 17053 – tel.0182/69111 – fax 0182/6911301
e-mail: laigueglia@comune.laigueglia.sv.it - sito Internet <http://www.comune.laigueglia.sv.it>



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTRACCO DELLE IMBARCAZIONI E DEI NATANTI PRESSO IL MOLO CITTADINO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 23/05/12)

“ALLEGATO 1” PLANIMETRIA LOCALIZZAZIONE ORMEGGI

ARTICOLO 1 – LOCALIZZAZIONE – DESTINAZIONE D'USO

Il molo cittadino è suddiviso nelle zone, come specificate nell'allegata planimetria (*ALLEGATO 1*), che è parte integrante del presente atto:

ZONA A): la testata del molo è destinata alle unità adibite al trasporto passeggeri aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 35,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 2,00. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA B): il tratto di molo successivo alla testata, posto sul lato levante è destinato alle unità in transito aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 15,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 1,50. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA C): il tratto di molo successivo alla testata, posto sul lato ponente è destinato alle unità in transito aventi lunghezza fuori tutto non superiore a mt 15,00 e pescaggio massimo non superiore a mt 1,50. Tali unità potranno sostarvi limitatamente ai tempi necessari per le operazioni di imbarco e/o sbarco;

ZONA D): il tratto di banchina è destinato alla sosta di natanti da diporto, da pesca e natanti in transito a pescaggio massimo non superiore a mt 0,50.

